

## TITOLO II.

## I SOGGETTI DEL CONTRATTO DI PILOTAGGIO

210. - *Considerazioni generali.* — Benchè il contratto testè menzionato si concluda fra capitano e pilota, tuttavia le manifestazioni di volontà che lo precedono e lo preparano intercorrono materialmente fra la *nave*, gestita dall'armatore <sup>(1080)</sup>, ed il battello pilota, gestito dalla corporazione dei piloti. Non sarebbe, pertanto, metodo rigorosamente scientifico, nel trattare dei soggetti del nostro contratto, prescindere dalla nave, essendo che sulla medesima e per la medesima capitano e pilota compiono l'esecuzione dei loro obblighi contrattuali, o separare la figura giuridica del pilota, non solo dagli elementi di diritto o d'ordine pubblico necessari a completarne il concetto, ma anche dalla corporazione cui egli stesso appartiene. Parleremo, perciò, nel presente titolo, separatamente: della *nave*, del *pilota* e della *corporazione dei piloti*.

## CAPITOLO I.

## L a n a v e .

211. - *Navi sottoposte alle norme sul pilotaggio.* — Non rientra nei nostri compiti il soffermarci sul concetto di nave <sup>(1081)</sup>, o sulla classificazione delle medesime in ragione della

(1080) V. art. 52 cod. mar. mer., art. 219 del progetto 1931 di codice marittimo.

(1081) Abbondano sull'argomento le teorie dottrinali e le decisioni della giurisprudenza. Ricordiamo, fra gli autori più recenti: ASCOLI P. in *Cod. di comm. commentato*, vol. VII, UTET, ed. rifatta, 1923, pag. 2, Torino; BERLINGIERI F., *Corso di dir. mar.*, 1925-26, pag. 112, Genova, Tip. Naz. e in *Dir. Mar.*, 1922, p. 6;